

REGOLAMENTO SPECIALE DELLE BIOMASSE LIQUIDE

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 11 del 18 ottobre 2011

COMITATO DI FILIERA DELLE BIOMASSE
SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categorie di prodotto negoziabile

Biomasse liquide ed in particolare i seguenti prodotti:

- Grasso animale non modificato chimicamente (in sigla “Grasso animale non modificato chimic.”)
- Olio di soia ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio soia da estrazione meccanica”)
- Olio di soia ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio soia estratto con solventi”)
- Olio di arachide ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio arachide da estrazione meccanica”)
- Olio di arachide ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio arachide estratto con solventi”)
- Olio di sansa di oliva (in sigla “Olio di sansa di oliva”)
- Olio di palma ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio palma da estrazione meccanica”)
- Olio di palma ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio palma estratto con solventi”)
- Olio di cartamo ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio cartamo da estrazione meccanica”)
- Olio di cartamo ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio cartamo estratto con solventi”)
- Olio di cotone ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio cotone da estrazione meccanica”)
- Olio di cotone ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio cotone estratto con solventi”)
- Olio di girasole ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio girasole da estrazione meccanica”)
- Olio di girasole ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio girasole estratto con solventi”)
- Olio di colza ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio colza da estrazione meccanica”)
- Olio di colza ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio colza estratto con solventi”)

Il lotto minimo negoziabile per il grasso animale = 500 Kg

Il lotto minimo è incrementabile di 100 Kg

Importo minimo per le variazioni di prezzo per il grasso animale = 0,01 €/t

Il lotto minimo negoziabile per gli oli = 900 Kg

Il lotto minimo è incrementabile di 100 Kg

Importo minimo per le variazioni di prezzo per gli oli = 0,01 €/t

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

Le caratteristiche qualitative delle diverse tipologie di biomasse liquide sono quelle indicate nelle schede informative delle singole proposte di transazione.

Per quanto riguarda i termini e le modalità per l'individuazione delle diverse caratteristiche si fa riferimento a quanto riportato nella norma UNI/TS 11163/2009.

CARATTERISTICHE

Proprietà	Unità di misura	Oli e Grassi Classe A	Oli e Grassi Classe B	Oli e Grassi Classe C
Densità a 15°	Kg /m ³	850-930	850-970	850-970
Densità a 60°	Kg /m ³	820-900	820-940	Non definito
Viscosità a 50°	cSt	20-40	Max. 100	Non definito
Contenuto in acqua	% m/m	Max. 0,2	Max. 1	Max. 1,5
Potere calorifico inferiore	MJ/Kg	Min. 35	Min. 33	Min.30

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Proposte di vendita

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto

- Provenienza (nazionale, comunitario, extracomunitario)
- Origine del grasso (suino, bovino, ovino, caprino). Campo valido solo per il prodotto "Grasso animale non modificato chimicamente".
- Classe (A, B, C)

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto

- Densità a 15°
- Densità a 60°
- Potere calorifico inferiore
- Viscosità a 50°
- Viscosità a 80°
- Contenuto di acqua
- Altre caratteristiche

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

- Scambio campioni : sì/no.
- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Documenti tracciabilità: sì/no

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

- Modalità di risoluzione delle controversie

Proposte di acquisto

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto

- Provenienza (nazionale, comunitario, extracomunitario)
- Origine del grasso (suino, bovino, ovino, caprino). Campo valido solo per il prodotto "Grasso animale non modificato chimicamente".
- Classe (A, B, C)
- Caratteristiche

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Documenti tracciabilità: sì/no

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

- Modalità di risoluzione delle controversie

Art. 4 - Integrazioni/deroghe alle disposizioni generali

Campionamento (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)

E facoltà delle parti procedere al campionamento per il grasso e gli oli oggetto di transazione. I campioni da sottoporre a prova e le modalità di prelievo degli stessi dovranno rispettare quanto disposto dalla norma UNI EN ISO 5555.

L'onere e l'obbligo del prelievamento dei campioni sigillati, competono al venditore per le vendite "franco partenza" ed al compratore per le vendite "franco arrivo". Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno quattro esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore o il compratore, oppure, in mancanza di questi, il vettore, il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto, nel campionamento, la Parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle Parti il luogo fresco e asciutto. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la Parte diligente, dandone immediata comunicazione alla controparte, procede al prelievamento e sigillatura dei campioni. I campioni dovranno essere muniti di etichetta nella quale deve essere riportato almeno il numero e la data del contratto/prestabilito di contratto.

Art. 5 - La risoluzione delle controversie

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato e si applicheranno le seguenti regole:

1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:

- Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Pisa;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona;
- Regolamento della Camera Arbitrale del Molise;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Catanzaro;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari.

2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla

cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.

3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.